



**XVI COMUNITÀ MONTANA**  
**"MONTI AUSONI" DELLA REGIONE LAZIO**

Via Colleponete 30, 03020 Pico (FR)

tel 0776544352 fax 07761800180

- email : cmontanapico@libero.it ; cmontanapico@gmail.com

**Contratto individuale di lavoro subordinato a tempo  
determinato e part-time, ai sensi art. 92, comma 1, del TUEL.**

L'anno duemilaventi\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_, nella  
Residenza dell'Ente, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di  
legge,

**T R A**

La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", codice fiscale 90014090600,  
rappresentato dal \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, il quale agisce  
nell'esclusivo interesse della detta Comunità Montana che in questo atto  
legittimamente rappresenta nella sua qualifica di \_\_\_\_\_,

**E**

Il/la \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), alla via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dipendente a  
tempo parziale ed indeterminato, con il profilo di \_\_\_\_\_, inquadrato nella ex  
categoria \_\_\_\_\_, posizione economica\_\_\_\_\_, presso il Comune di \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)

**RICHIAMATI rispettivamente:**

- l'art. 92, comma 1, del TUEL che testualmente recita: *"Gli enti locali possono  
costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale,  
nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo  
parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare  
attività lavorativa presso altri enti."*

- gli artt. 4-5-6 e 7 del CCNL del 14 settembre 2000 che disciplinano rispettivamente  
il rapporto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato del personale del  
comparto Regioni/Autonomie Locali;

- il D.Lgs. n. 66 dell'8 Aprile 2003 che reca la disciplina dell'orario di lavoro dei dipendenti pubblici e privati, in particolare l'art. 4 "Durata massima dell'orario di lavoro";
- il CCNL 16.11.2022 comparto Enti Locali;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Ente;

**STABILITO** che con nota Prot. \_\_\_\_\_ è stato richiesto al Comune di \_\_\_\_\_ di autorizzare la prestazione lavorativa del \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, in servizio part-time presso tale Ente, per n. \_\_\_\_\_ ore settimanali fino al \_\_\_\_\_, al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del TUEL;

**VISTO** che con nota Prot. \_\_\_\_\_, il Comune di \_\_\_\_\_ ha inviato il nullaosta all'utilizzo del \_\_\_\_\_ presso la XVI Comunità Montana Monti Ausoni in regime di part-time a tempo determinato per \_\_\_\_\_ ore settimanali, a far data dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_.

**VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. 8 del 29.03.2025 avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025/2027. APPROVAZIONE.";

**RICHIAMATO** il Decreto del Commissario Straordinario Liquidatore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con il quale è stata disposta l'assunzione del prestatore di lavoro ed è stato approvato lo schema di contratto individuale di lavoro;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E RICHIAMATO**

tra le parti come sopra individuate, si procede alla stipula del presente contratto di lavoro individuale a tempo determinato e parziale, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, regolate dalle seguenti pattuizioni:

#### **ART. 1 – TIPOLOGIA, DECORRENZA E TERMINE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

La XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", con il presente atto, autorizza l'assunzione alle proprie dipendenze con rapporto di lavoro a tempo determinato, con decorrenza dal \_\_\_\_\_ e fino al \_\_\_\_\_ ovvero, se anteriore a tale data, fino alla data del provvedimento di soppressione della XVI Comunità Montana Monti Ausoni, e parziale (\_\_\_\_\_ ore settimanali) del \_\_\_\_\_, sopra meglio generalizzato, che accetta.

Il presente contratto di lavoro viene stipulato ai sensi dell'art. 92, comma 1, del TUEL. In nessun caso il rapporto di lavoro, che con il presente atto si costituisce, può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il presente contratto a tempo determinato e part-time ( \_\_\_\_\_ ore settimanali) ha decorrenza dal \_\_\_\_\_ ed avrà termine il \_\_\_\_\_.

Lo stesso si risolverà a tutti gli effetti alla sopra indicata data di scadenza, senza necessità di alcun preavviso o atto ulteriore. L'eventuale incremento di ore lavorative non necessiterà di ulteriore contratto.

In tutti i casi in cui si prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva si applica la disciplina prevista dal comma 7 dell'art. 7 del CCNL 14 settembre 2000.

#### ART. 2 – CATEGORIA DI INQUADRAMENTO

Il dipendente presenta il seguente inquadramento professionale di \_\_\_\_\_ ex categoria \_\_\_\_\_, posizione economica \_\_\_\_\_.

#### ART. 3 – SVOLGIMENTO MANSIONI

Il dipendente è tenuto a svolgere le mansioni previste dalla categoria di inquadramento cui appartiene, riportate nelle declaratorie di cui agli allegati del vigente CCNL di Comparto, parte integrante dello stesso, nonché quelle attribuite dall'Ente, nella qualità e con le funzioni proprie del datore di lavoro (ex art. 5 de D.Lgs. n. 165/2001). E' fatto salvo il principio dell'esigibilità di tutte le mansioni ascrivibili alla categoria d'appartenenza, in quanto professionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ed ii. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti del livello immediatamente superiore ovvero, occasionalmente funzioni o mansioni immediatamente inferiori senza che ciò comporti alcuna variazione del trattamento economico.

L'attribuzione, in via permanente, di mansioni superiori, effettuata al di fuori delle ipotesi stabilite dall'art. 52 precitato è nulla. Tuttavia, al dipendente spetta la differenza di trattamento economico rispetto alla qualifica superiore.

Il lavoratore, sottoscrivendo il presente contratto, si impegna ad adempiere alle mansioni che gli vengono affidate con la massima diligenza, imparzialità, osservando le disposizioni interne dell'Ente ed il codice di comportamento vigenti.

#### ART. 4 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Il livello retributivo iniziale spettante al lavoratore, da proporzionarsi in base alle ore prestate, è quello previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro 16.11.2022 del Comparto Funzioni Locali, con riferimento alla categoria di inquadramento e alla tipologia del rapporto di lavoro (suscettibile degli aumenti

secondo le norme contrattuali) oltre la 13° mensilità, indennità integrativa speciale, assegno nucleo familiare, ed indennità spettanti a termini di CCNL, legge, disposizioni interne dell'Ente. Sulle competenze lorde vengono operate le ritenute di legge fiscali, previdenziali ed assicurative.

#### ART. 5 – SEDE DI DESTINAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA – ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

L'attività lavorativa è espletata presso la sede della XVI Comunità Montana "Monti Ausoni", sita Via Colleponete, 30 - 03020 PICO (FR).

L'orario di lavoro è stabilito in diciotto ore settimanali con le seguenti prescrizioni normative:

- l'orario di lavoro giornaliero e settimanale non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario;
- il periodo di riposo giornaliero e settimanale, deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- le ferie annuali, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;
- l'attività dovrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio e, comunque, non potrà pregiudicare la resa in servizio e il puntuale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati dalla XVI Comunità Montana Monti Ausoni.

Il lavoratore, in quanto dipendente di ruolo presso altro Ente locale, non è soggetto a periodo di prova.

#### ART. 6 – INCOMPATIBILITA'

Il lavoratore dichiara di essere consapevole che alla data di effettiva decorrenza del rapporto di lavoro non deve trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali dei dipendenti comunali, pena la risoluzione del rapporto stesso.

#### ART. 7 – NORME APPLICABILI – RINVIO

Il rapporto di lavoro subordinato di cui al presente contratto è regolato, sia per gli aspetti giuridici che per quelli economici dai contratti collettivi di lavoro nazionali, integrativi e decentrati, vigenti nel tempo, dal D.Lgs. n. 165/2001 e da ogni altra normativa europea, nazionale, regionale e locale regolanti i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti.

#### ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Amministrazione garantisce al dipendente che il trattamento dei dati personali derivanti dal presente rapporto di lavoro verrà svolto nel rispetto del GDPR Regolamento UE 2016/679.

#### ART. 9 – IMPOSTA DI BOLLO – REGISTRAZIONE

Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 25 della Tabella allegata sub b) al DPR n. 642/1972 e ss. mm. ed ii., nonché dall'obbligo della registrazione ai sensi dell'art. 10 della Tabella allegata al DPR n. 131/1986 e ss. mm. ed ii.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Prestatore di lavoro

Il Rappresentante dell'Ente

